*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA'AGROALIMENTARE,IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI
DELLE RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI
CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
Ex AGRET IV

Prot. n. 7317 del 07/05/2014

Al Gabinetto del Ministro

A tutti gli Uffici dirigenziali

A tutto il personale (invio in e-mail)

**LORO SEDI**

Oggetto: D.L.31 agosto 2013, n.101, convertito in L.30 ottobre 2013, n.125 – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici – Assenze per malattia – art. 21 CCNL del 16/5/1995, come integrato e modificato dall'art. 6 del CCNL integrativo del 16/5/2001 – Lettera Circolare.

Il D.L. 31 agosto 2013, n.101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n.125, ha novellato il comma 5-ter dell'art.55-septies del D.Lgs.165/2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Con circolare n.2/2014 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha illustrato le novità introdotte con il summenzionato decreto, e, pertanto, si indicano i principali punti di interesse ed i relativi indirizzi applicativi.

1. Assenze per visite

Il citato art. 55- *septier*, comma 5-*ter*, come novellato, prevede che *"Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici* ***il permesso*** *è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica."*

Alla luce di quanto sopra rappresentato, le assenze dal lavoro del dipendente pubblico per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici dovranno essere giustificate ricorrendo ai permessi per documentati motivi personali di cui all'art.18 del CCNL 1995 e successive modificazioni, o ad altri istituti contrattuali quali i permessi brevi, o la banca ore.

L'attestazione di presenza, giustificativa dell'assenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione, trasmessa per via telematica a cura del medico o della struttura, oppure consegnata al dipendente per il successivo inoltro all'amministrazione di appartenenza, deve recare l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria.

*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA'AGROALIMENTARE,IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI
DELLE RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI
CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
Ex AGRET IV

Qualora vi sia una concomitanza tra una situazione di incapacità lavorativa, e l'effettuazione di una visita medica specialistica, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia. Il medico trasmetterà all'amministrazione l'attestazione di malattia, secondo le consuete modalità, e, nel caso in cui venga disposto l'accertamento medico-fiscale, il dipendente dovrà giustificare l'assenza dal domicilio producendo all'amministrazione l'attestazione di presenza redatta dal medico o dalla struttura presso la quale ha eseguito la prestazione.

Nel caso di dipendenti affetti da patologie che richiedono la necessità di sottoporsi periodicamente, a terapie, anche per lunghi periodi, è sufficiente produrre prima dell' inizio della terapia, un'unica certificazione, anche cartacea, redatta dal medico curante, attestante la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti secondo un calendario stabilito dal medico stesso.

A tale certificazione dovranno seguire le singole attestazioni di presenza - redatte e trasmesse come sopra indicato – dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate, nell'ambito del calendario di terapia prescritto dal medico curante. L'attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo l'allegato modello, sul cui contenuto le Amministrazioni dovranno attivare i necessari controlli.

Con l'occasione si ritiene necessario confermare alcune tipologie di assenza:

A) Assenze per malattia art. 21 CCNL del 16/5/1995, come integrato e modificato dall' art.6 del CCNL integrativo del 16/5/2001.

L' art. 6 comma 1 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001 in deroga alla disciplina ordinaria delle assenze per malattia contenuta nell' art. 21 del CCNL del 16 maggio 1995, ha previsto l' applicazione di una disciplina più favorevole per le assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita.

Per l'applicazione della normativa in esame, è richiesta la presenza non di qualunque grave patologia, ma solo di quelle particolari patologie che comportano, per il lavoratore, la necessità di sottoporsi a terapie salvavita, sulla base di un giudizio medico documentato.

Al riguardo, occorre inoltre precisare che la particolare tutela prevista dal contratto riguarda i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza del lavoratore utilizzati per sottoporsi alle terapie salvavita, debitamente certificati dalla competente ASL.

Tali giornate sono interamente retribuite e non sono computate nel calcolo del periodo di assenza per la conservazione del posto, di cui all' art. 21 CCNL del 1995.

*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA'AGROALIMENTARE,IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI
DELLE RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI
CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
Ex AGRET IV

Occorre, inoltre, precisare che la norma in questione, non si applica ai periodi di assenza del lavoratore, in qualche modo connessi all'effettuazione delle terapie salvavita, pertanto, i giorni di assenza dovuti ad esempio alla preparazione della somministrazione della terapia, a visite mediche specialistiche di controllo, o destinati alla convalescenza post- terapica sono esclusi dalla fattispecie in esame.

In questi casi, trova pertanto applicazione il trattamento delle assenze per malattia, di cui all' art. 21 del CCNL del 16maggio 1995.

B) Modalità di trasmissione della documentazione giustificativa dei permessi retribuiti ed altro.

Al fine di razionalizzare l'inoltro della documentazione si ritiene opportuno invitare i dipendenti ad inviare, al solo Ufficio di appartenenza la certificazione di seguito indicata:

- le richieste di fruizione di n.18 ore di permessi retribuiti di cui all' art.18 del CCNL del 1995 debitamente documentate, utilizzabili anche in modo frazionato;
- le richieste di fruizione dei tre giorni di permesso retribuito all'anno di cui all' art. 4 della legge 8 marzo 2000 n.53, corredate dell'idonea documentazione medica specialistica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle AA.SS.LL., attestante le gravi patologie dei soggetti cui viene prestata assistenza;
- le richieste di fruizione dei permessi retribuiti per handicap familiare o personale, ai sensi della legge 104/1992 e successive modificazioni;

I singoli giorni di fruizione dovranno essere inseriti nel corrispondente campo del nuovo sistema di rilevazione delle presenze "*Sistema di Gestione del personale*" (*SGP*) e nessuna comunicazione, in merito, dovrà essere inoltrata all'Ufficio ex AGRET IV.

Infine, con riguardo alle assenze del personale dovute a malattia, ricoveri ospedalieri e day-hospital sarà, sempre, cura dei singoli Uffici continuare a trasmettere allo scrivente Ufficio, le comunicazioni ed i relativi certificati.

Si ringrazia per la collaborazione confermando la disponibilità dell' Ufficio ex AGRET IV per ogni ulteriore chiarimento.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to prof. Gianluca M. Esposito